

## **TI\_GERICHTE 52.2001.210 vom 24. September 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-09-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.210](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.210)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.210 du 24 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.210 del 24 settembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

della Legge federale sulle foreste (LFo), chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo. La decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le coordinate, indicando in un piano l'ubicazione e l'estensione dei fondi interessati (art. 12 Ordinanza sulle foreste, OFo). Giusta l'art. 4 LCFo, il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo, ritenuto che esso può procedere d'ufficio (cpv. 2). Scopo della procedura è chiarire se un fondo o parte di esso adempia i presupposti per essere considerato bosco a sensi della legislazione forestale (DTF 122 II 279). Per l'art. 2 LFo, si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali, ritenuto che l'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Sono pure considerate foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve (cpv. 2). Non sono per contro considerati foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti. In applicazione dell'art. 1 LFo, l'art. 3 LCFo prescrive che una superficie coperta da alberi, che può svolgere funzioni forestali (funzione protettiva, sociale o economica: art. 1 LFo), è da considerare bosco quando abbia un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno 20 anni. Determinante per stabilire se si tratti di bosco è il momento della decisione, ritenuto comunque che può essere considerato bosco anche un fondo privo di alberi qualora le superfici siano state disboscate senza autorizzazione (DTF 120 Ib 342).

3. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa e l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61 PAmm). Con il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm). Dagli atti e dal sopralluogo esperito dal giudice delegato in data 14.5.02 risulta che la superficie alberata di cui trattasi è parte di una più vasta zona boschiva, sicché adempie i criteri quantitativi per essere qualificato bosco (vedasi in particolare la fotografia aerea 27.6.77, nonché la decisione di accertamento dell'area forestale sulla confinante particella no 1257 del 22 marzo 1988). Pure adempiuti sono i presupposti qualitativi, essendo la superficie stessa inserita nel perimetro dei boschi con particolare funzione protettiva (scheda BFPF: doc. 5). Il ricorrente sostiene che, sulla scorta di una planimetria reperita presso l'UTC e precedente agli accertamenti contestati, il mappale \_\_\_\_\_ sarebbe escluso dall'area forestale. A torto: confrontando questo documento - allestito in data non nota - con le altre

planimetrie in atti risulta chiaramente che sull'attuale mappale \_\_\_\_\_ il bosco si estendeva in misura ben maggiore di quanto rilevato con la decisione impugnata. Nella parte a confine dei mappali \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, il bordo del bosco si trovava spostato verso ovest, mentre a sud del mappale \_\_\_\_\_ costeggiava la strada, estendendosi verso est fin sotto l'abitazione che, all'epoca, era di dimensioni minori, ancora non essendovi il corpo ovest. Vero per contro che il bosco era di estensione minore sul mappale no \_\_\_\_\_: ciò ha però un interesse relativo nella presente vertenza, in quanto fa comunque stato il limite accertato con la decisione del 1988. Si rileva poi che l'esistenza dell'area boschiva di cui trattasi già era stata rilevata nel piano dei boschi del 1972, poi confermato nel 1981 con il piano indicativo dei boschi ripreso nel PR di \_\_\_\_\_ approvato nel 1987: quand'anche questi piani non fossero vincolanti ma solo indicativi, trattasi pur sempre di indizi tutti coerenti a sostegno della decisione impugnata. Anche dalle fotografie prodotte dal ricorrente e precedenti ai lavori da lui eseguiti risulta in modo chiaro che si tratta di bosco anziché di giardino. 4. A mente del ricorrente l'alberatura sul proprio fondo non sarebbe bosco bensì parco-giardino. In effetti parte del mappale può essere considerato parco-giardino, ma ciò non implica che questo debba valere per tutto il fondo. Intanto va rilevato che, nella parte accertata quale bosco, vi sono alcune querce, un frassino, un tiglio e un pino strobo, alberi certamente del bosco più che del giardino. Pure la situazione risultante dalle fotografie in atti, precedenti agli interventi, è chiaramente quella di un bosco. Neppure l'asserita esistenza del campo di bocce muta la situazione: quello attuale, costruito senza autorizzazione ed in flagrante dispregio dell'ordine municipale di sospensione dei lavori non può evidentemente far testo. Per quanto riguarda quest'opera, che a mente del ricorrente sarebbe stata già esistente - ma che comunque non appare sulle fotografie in atti - la stessa non figura nel catasto e neppure risulta mai essere stata autorizzata, sicché egli non se ne può comunque prevalere a sostegno della propria tesi. 5. Per quanto riguarda l'argomentazione che il proprietario può adottare le misure necessarie per contenere ed impedire l'aspetto dinamico della foresta, con richiamo alla STF 118 Ib 618, va osservato che, proprio in virtù del concetto dinamico della foresta, è possibile che il bosco si riappropri di un fondo privo di vegetazione, in modo tale che il carattere forestale riprenda il sopravvento; il proprietario deve quindi intervenire prima che questo succeda, in difetto di che ha da prevalere il bosco. Il solo fatto che, in concreto, il ricorrente abbia provveduto - peraltro senza chiedere le necessarie autorizzazioni e in parte pure in contrasto con l'ordine di sospensione dei lavori - a eseguire dei lavori che pretende essere di semplice manutenzione non è certo atto a impedire che sia riconosciuto il carattere boschivo del fondo nella misura in cui al momento in cui i lavori sono stati intrapresi siffatto carattere già si era chiaramente manifestato. E sempre dalle fotografie prodotte dal ricorrente che fissano la situazione prima dei lavori, si deduce che, in effetti, i proprietari precedenti hanno provveduto alla manutenzione del fondo a giardino, ma solo per una parte, ad esclusione dell'area contestata che ne è risultata abbandonata. Considerando questa porzione quale limite dell'area boschiva, la Sezione forestale ha fatto un uso corretto del proprio potere d'apprezzamento, sicché la decisione del Consiglio di Stato non viola il diritto. Neppure può indurre a diversa conclusione che a registro fondiario il fondo non sarebbe indicato quale parzialmente boschivo, tale elemento non essendo di alcuna rilevanza (art. 2 LFo). Ne discende che, nella misura in cui contesta l'accertamento del limite dell'area boschiva, il ricorso va respinto. Tasse e spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 2, 3, 10 LFo, 12 OFo, 4, 41, 42 LCFo, 28, 43, 46, 61, 62 PAm; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, in

complessivi fr. 1'000.-, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondato sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a:  
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.